**SCRUTATORE DI SEGGIO-AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO**

**Responsabile del procedimento – Responsabile del Settore:**  
Dott.ssa Budano Sonia, Tel.0871/930125

**OGGETTO**

In ogni Comune è tenuto un Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda. Per iscriversi è necessario compilare una domanda entro il 30 novembre di ogni anno, solo per la prima iscrizione. Coloro che già fanno parte dell’Albo degli scrutatori di seggio rimangono iscritti e, quindi, non devono presentare nuova istanza . La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle domande, procede all’Aggiornamento annuale dell’Albo.

**REQUISITI**

**Iscrizioni**

Possono fare domanda di Iscrizioni all’Albo di Scrutatore di seggio elettorale tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Poggiofiorito, che abbiano assolto gli obblighi scolastici e che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle Leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Art. 38 D.P.R. n. 361/1957:

Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Seggio i seguenti soggetti:

* dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.:
* gli appartenenti a forze armate in servizio
* i medici provinciali
* gli ufficiali sanitari ed i medici condotti
* i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
* i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

**CANCELLAZIONE**

Si rimane iscritti nell’Albo degli Scrutatori di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l’iscrizione. Gli interessati possono chiedere di essere cancellati dall’Albo presentando domanda, indirizzata all’Ufficio Elettorale che provvederà all’inoltro alla Commissione Elettorale Comunale. (C.E.C.)  
La domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 31 dicembre.

**MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

I moduli per la “Domanda di iscrizione nell’albo dei cittadini idonei all’Ufficio di Scrutatore di Seggio elettorale” e la “Domanda di cancellazione dall’albo dei cittadini idonei all’Ufficio di Scrutatore di Seggio elettorale”, possono essere presentati in una delle seguenti modalità:

* consegnati personalmente all’ufficio protocollo del Comune , con allegata copia documento di identità
* inviati per posta tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo Comune di Poggiofiorito, Ufficio Elettorale, Piazza della Vittoria,1 con allegata copia documento di identità
* trasmessi via email semplice all’indirizzo protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it : la domanda dovrà essere firmata digitalmente, mentre copia del documento d’identità dovrà essere allegata in formato pdf o equivalente;
* trasmessi via posta elettronica certificata (PEC): info@pec.comune.poggiogiorito.ch.it

**NOTA BENE:** Non è necessario ripetere la domanda di iscrizione ogni anno, perché si rimane iscritti fino al mantenimento dei requisiti.

**ITER - TEMPI - DURATA**

Terminati i tempi delle presentazioni delle domande di iscrizione (30 novembre di ogni anno), la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) procede agli accertamenti di Legge, gli idonei vengono inseriti nell’Albo degli Scrutatori di seggio a partire dal gennaio successivo.

A coloro che non siano stati inclusi nell’Albo, la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), notifica per iscritto la propria decisione, indicandone i motivi.

L’Albo è depositato nella Segreteria del Comune per la durata di 15 giorni ed ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione. La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) dà avviso del deposito dell’Albo nella Segreteria del Comune con pubblico manifesto.

Si precisa che l’ Ufficio Elettorale è competente solo per l’attività di ISTRUTTORIA, mentre la titolarità dell’aggiornamento vero e proprio è in capo alla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.)

Gli Scrutatori di seggio, per le consultazioni elettorali, vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) nel periodo che va dal 25° al 20° giorno precedente la data della consultazione elettorale.

**Costi:**nessuno, l’iscrizione e la cancellazione sono gratuite

**STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

In caso di Inerzia dell’Amministrazione e’ possibile rivolgersi al Sindaco o al Segretario tramite mail a :protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it

Oppure “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale ).

**NORMATIVA**

D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati”, art.38 – Cause di esclusione dalla funzione di Presidente di seggio;

D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”, art.23 – Cause di esclusione dalla funzione di Presidente di seggio;

Legge 8 marzo 1989, n.95 “Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570”.

Legge 21 dicembre 2005, n.270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”

Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento”

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Titolo IV – Cap.III Dirigenza ed incarichi.